



TRIBUNALE DI VENEZIA - SEZIONE LAVORO

RITO FORNERO ART 1 LEGGE 92/2012 – PROC. N. 322/2015 RG tra /c

Il Giudice del Lavoro

visti gli atti e documenti, sentiti gli informatori, a scioglimento della riserva formulata all' udienza
7.8.2015

OSSERVA

FATTO

.... ha agito in giudizio con ricorso ex art. 1 legge 92/2012 quale ex dipendente della, assunto il
18.6.2014 a tempo indeterminato con pattuizione di patto di prova della durata di quattro mesi e
mansioni di autista liv. 3 Super Ccnl .

L' impugnazione riguarda il licenziamento intimatogli dalla medesima con missiva datata
17.10.2014, fondato sul mancato superamento del periodo di prova e preceduto da contestazione
disciplinare 9.10.2014 in relazione a disservizio causato in data 2.10.2014 alla cliente spa,
costituito dall' essersi allontanato di sua iniziativa senza autorizzazione dal piazzale aziendale
senza seguire le procedure di attesa per il carico del mezzo.

A fondamento dell' impugnazione è prospettato il carattere ritorsivo, e dunque discriminatorio,
del recesso siccome determinato in realtà in via esclusiva, non già dal mancato superamento della
prova, bensì dal suo (del ricorrente) mancata adeguamento all' ordine aziendale interno di togliere
la scheda tachigrafica nei periodi di impegno ossia di adottare accorgimento diretto a far risultare
dalla registrazione tachigrafica l' assenza di operatività del mezzo in corrispondenza di tempi di
esecuzione della prestazione lavorativa, in particolare delle operazioni di carico e scarico, così da
guadagnare tempo per la guida.

E' chiesto l' accoglimento delle seguenti domande di merito:

- in via principale: accertarsi nullità e comunque inefficacia del licenziamento e condannarsi la
.... a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e a risarcirgli il conseguente danno,
quantificato in misura pari alle retribuzioni percipiende dal recesso all'effettiva reintegra;



- in subordine: accertarsi nullità e comunque inefficacia del licenziamento perché il fatto non sussiste e condannarsi la a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e a risarcirgli il conseguente danno, quantificato in misura pari alle retribuzioni dal recesso all'effettiva reintegra fino al limite massimo di 12;
- in ulteriore subordine: accertarsi l' illegittimità del licenziamento e condannarsi la a risarcire il danno in misura pari a 24 mensilità o comunque non inferiore a 12 mensilità, in subordine da 6 a 12 o in ogni caso alla tutela ex art 8 legge 604/1966.

La Società convenuta si è costituita contestando la pretesa attorea nel merito, sostenendo in particolare che si è trattato di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.

La causa è stata istruita con acquisizione di documentazione e assunzione di informatori e all' esito trattenuta in decisione all' udienza 7 agosto 2015.

RITO

La controversia siccome diretta ad ottenere in via principale la tutela ex art 18 legge 300/1970 è stata promossa con il c.d. ricorso fornero, ossia mediante utilizzo della procedura speciale acceleratoria di cui ai commi da 48 a 68 art 1 legge 92/2012.

Trattasi di rito obbligatorio e applicabile anche, trattandosi di norme procedurali, ai licenziamenti intimati in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della legge stessa (18.7.2012) pur ancora disciplinati sotto il profilo sostanziale, ossia in punto conseguenze dell' illegittimità, dalla normativa antecedente.

Secondo le linee guida enunciate, in sede di prima applicazione della legge, dalla Sezione lavoro del Tribunale di Venezia, si tratta di un rito riservato in via esclusiva, al di là dei casi specifici di nullità e di licenziamento intimato in forma orale, di cui alla prima parte della lett b) comma 42, all' impugnazione di licenziamenti la cui illegittimità comporta le conseguente ripristinatorie e risarcitorie di cui all' art. 18 legge 300/1970, per i licenziamenti intimati prima del 18.7.2012 secondo la disciplina previgente, per quelli successivi secondo quella attuale.

Nel caso di specie il licenziamento è stato intimato il 19.11.2012 nell' ambito di una realtà dimensionale pacificamente assoggettata a tutela reale, per cui oltre ad essere assoggettato al rito speciale è altresì regolato dalla nuova normativa anche sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie.



Nel caso di specie la pretesa applicabilità dell' art. 18, e dunque, di conseguenza, la scelta del rito, sono invocati in relazione al carattere ritorsivo del recesso con richiesta, infatti, in via principale della tutela ex art 18 comma 1 .

MERITO

La controversia riguarda direttamente il merito del licenziamento intimato al ricorrente dalla con missiva datata 17.10.2014, fondato sul mancato superamento del periodo di prova della durata di 4 mesi rispetto a rapporto di lavoro a tempo indeterminato iniziato il 18.6.2014 e avente ad oggetto le mansioni di autista.

Il ricorrente ne prospetta invalidità/inefficacia sostenendo la riconducibilità dello stesso a motivo illecito determinante, indicato nella valenza asseritamente ritorsiva a fronte del suo rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa in violazione delle disposizioni, di legge e contrattuali, in materia di orario di lavoro e limiti di orario-pause obbligatorie, segnatamente per essersi egli rifiutato di assecondare l' ordine aziendale interno di togliere la scheda tachigrafica nei periodi di impegno nelle operazioni di carico e scarico, così da far risultare dalla registrazione tachigrafica l' assenza di operatività del mezzo e da guadagnare tempo per la guida.

A supporto di tale censura, e del connesso rimedio ex art 18 comma 1 legge 300/1970, rimarca la propria pregressa lunga esperienza di lavoro quale autista e il carattere irreprensibile della condotta quale dipendente siccome non destinatario, fino ad epoca immediatamente antecedente alla cessazione del rapporto, né di provvedimenti disciplinari né di richiami informali da parte della Società.

La prospettazione risulta, all' esito dell' espleta istruttoria, suffragata da adeguato riscontro probatorio.

A monte in diritto va ricordato che per costante giurisprudenza - v. Corte cost. 22 dicembre 1980 n. 189 + Cass. nn. [7644/1998](#), 15654/2001, 19558/2006, [21784/2009](#) - il rapporto di lavoro subordinato costituito con patto di prova, come tale sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina dei licenziamenti individuali, è caratterizzato dal potere di recesso da parte del datore di lavoro senza obbligo di fornire al lavoratore alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso; grava sul lavoratore che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso l'onere di provare sia il positivo superamento dell'esperimento, sia l'imputabilità del recesso ad un motivo, unico e determinante, che sia estraneo alla funzione del suddetto patto e perciò illecito.



Nel caso di specie il carattere ritorsivo o comunque pretestuoso, e dunque illecito, del recesso è stato - dal lavoratore, gravato dal relativo onere di prova – dimostrato.

A fronte della negazione da parte della Società, nella memoria di costituzione, circa richiesta interne al personale con mansioni autisti di alterare le registrazione tachigrafiche per guadagnare tempo di guida e dell' affermazione dunque circa l' effettiva riconducibilità del recesso a mancato superamento del periodo di prova, il ricorrente all' udienza 15.5.2015 ha replicato formulando i seguenti capitoli di prova, ulteriori rispetto a quelli di cui al ricorso: *“ vero che il 16.10.204 il preposto al traffico tale dava al ricorrente telefonicamente l' ordine di usare la calamita per escludere la registrazione sulla scheda cronotachigrafica dei reali movimenti del camion e di estrarre la scheda dal cronotachigrafo durante le operazioni di carico/scarico; vero che il ricorrente si rifiutava; vero che allora il preposto stesso gli disse che sarebbe stato licenziato”*.

Inoltre il ricorrente stesso in sede di interrogatorio libero alla medesima udienza 15.5.2015 ha dichiarato: *“Ho conosciuto tale quale addetto al traffico solo telefonicamente; noi autisti abbiamo contatto con l' ufficio traffico dell' azienda solo telefonicamente; all' ufficio traffico della Chimolog c'erano vari operatori, ognuno si occupava di una zona diversa; avevo una lista con indicato per ogni zona, quale riferimento dell' ufficio traffico, un certo numero di telefono (complessivamente 5-6 numeri) senza indicazione del nome dell' operatore. L' in questione, che mi ha detto della calamita e di togliere la scheda cronotachigrafica, aveva un accento straniero, credo moldavo, anzi altri autisti mi hanno detto che era moldavo; io non l' ho mai conosciuto; ho solo parlato con lui al telefono piu' volte, non so fosse competente solo per la zona di Milano; mi pare di avere parlato con lui anche rispetto ad altre zone; gli altri addetti al traffico non mi hanno mai detto di togliere la scheda o usare la calamita, bensì, in ordine a carico/scarico, di arrangiarmi”*.

Dal canto loro i testi, assunti nelle successive due udienze (all' udienza 17.6 e all' udienza 15.7 Tosi e), si sono così espressi:

-, dipendente dal febbraio 2014 a tutt' oggi con mansioni di impiegato dell' ufficio personale, distinto e separato sia come funzione che come locale dall' ufficio traffico pur nell' ambito dello stesso edificio: *“ L' unico dell' ufficio traffico è tale di nazionalità moldava che lavora tuttora lì da noi, non so perché oggi non sia presente, può essere che sia assente per malattia, non lo so in quanto sono venuto direttamente qui senza passare in azienda. Il mio compito è effettuare il colloquio iniziale per l' assunzione, che è poi seguita dalla formazione sui tempi di guida e pause in base al C.d.S. con*



consegna del testo di legge e illustrazione delle sanzioni in caso di violazione; tutto questo è stato è stato fatto anche nei confronti del ricorrente; a tutti gli autisti viene raccomandata l'osservanza delle regole in questione; anche il personale dell'ufficio traffico è ovviamente a conoscenza della normativa e da una verifica da me eseguita è emerso che vi si attengono e mai nessuno ha detto agli autisti di violarla disattivando la registrazione cronotachigrafica nelle operazioni di carico/scarico tanto meno usando una calamita. IR : i tempi di arresto del mezzo per le operazioni di carico/scarico vengono comunque registrati come tempo di lavoro anche se il mezzo non è in marcia. IR : non so se con l'uso di una calamita si riesca ad alterare la registrazione del cronotachigrafo; non ne ho la piu' pallida idea.

- *Sui cap. attorei di cui a verbale di causa 15/5: " è impossibile che l' episodio descritto si sia verificato in quanto il 16.10 il ricorrente era assente dal lavoro, lo era, mi pare, già da qualche giorno, ma certamente il 16 non era in servizio, per malattia o ferie non ricordo. IR: Alla fine della prova per vedere se continuare o disporre la cessazione del rapporto sono stati sentiti, come di prassi, piazzierista, ufficio traffico e ufficio personale e da parte di tutti la valutazione sul ricorrente è stata negativa per il comportamento, ossia per ritardo nell' arrivare dai clienti, negligenza nella pulizia del camion e condotta non ligia al CdS (non ricordo se sfociata in multe)".*
- *TOSI PAOLO, autista dipendente dal 9.6.2014 all' 8.10.2014: "Formalmente sono stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova con la specificazione che non potevano tenermi in quanto c'era stato un calo dei trasporti della San Benedetto. In realtà il licenziamento è intervenuto subito dopo rispetto al mio rifiuto di circolare nell' area del porto di Genova per sdoganare la merce scaricata alla fine della giornata di lavoro togliendo la scheda cronotachigrafica in modo che il camion risultasse in pausa così da potere poi ripartire, senza l' effettiva osservanza della pausa, con il carico sdoganato. Mi era stato detto di "mettermi in pausa" telefonicamente da Gianluigi, disponente per la zona Nord Ovest unitamente ad (quest' ultimo di nazionalità, mi sembra, moldava, conosciuti entrambi solo telefonicamente); da quanto dettomi in precedenza da altri autisti piu' anziani l' ordine di "mettersi in pausa" significava girare senza scheda o applicare la calamita su un bulbo del cambio che fa sì che il cronotachigrafo segni pausa pur con il camion in movimento; quando mi sono rifiutato di eseguire tale operazione e quale conseguenza le operazioni di dogana sono slittate al mattino successivo stesso sempre al telefono mi ha detto che avevo fatto perdere all' azienda una giornata di lavoro e che non avrei dovuto dire nulla alla cliente*



(azienda caricatrice), che era una cosa "inter nos". Tutto questo si è verificato il 7 ottobre (ricordo che era il giorno prima della nota alluvione) e poi il giorno successivo al rientro dal viaggio sono stato licenziato. Non avevo subito, durante tutta la durata del periodo di prova, alcuna contestazione disciplinare salvo una sola lettera di rilevata discrepanza tra bolla e resi presso la COOP di Anzola Emilia che poi non ha avuto seguito. Quanto al ricorrente so per avermelo detto lui stesso che era contrario al fatto di circolare senza scheda. In piu' occasioni ho avuto riscontro diretto di tale rifiuto. In un caso eravamo presso l' Ipercoop di Cesena mi pare verso fine agosto e Milan quando gli è stato chiesto telefonicamente di caricare il rimorchio durante la pausa si è rifiutato tanto che per lui lo ha fatto un altro collega. In un' altra occasione, prima di agosto mi pare verso fine giugno/inizio luglio, il disponente Anton mi aveva ordinato di passare in un piazzale tra Ravenna e Cesena per ultimare il viaggio in quanto un "testa di cazzo" non voleva farlo : arrivato al piazzale trovai Milan il quale mi disse che non poteva proseguire il viaggio in quanto aveva la pausa obbligatoria. In una ulteriore occasione, sempre mi pare nel mese di luglio (ricordo con precisazione che era un venerdì, il giorno successivo ci sarebbe stato divieto di circolazione dei mezzi pensanti per il week end) un collega autista, di cui non ho adesso presente il nome, contattandomi telefonicamente attraverso un ponte telefonico creato dal disponente mentre mi trovavo al piazzale di Peschiera Borromeo mi chiese se in un certo tratto di strada avevo trovato Polizia in quanto stava correndo senza scheda. Ed infine presso il deposito/piazzale del Consorzio in Peschiera Borromeo un giorno della seconda metà di settembre eravamo sia io che il ricorrente, oltre ad altri colleghi, con i camion parcheggiati in pausa in attesa di rientrare in sede con il pulmino utilizzato per trasportarci durante i tempo della pausa dal luogo di destinazione alla sede di Scorzè; eravamo entrambi seduti nello stesso camion per trascorrere assieme tale attesa allorquando Milan ricevette una telefonata che mise in viva voce: era il disponente che gli diceva di mettersi a disposizione per effettuare movimentazione rimorchi; Milan gli rispose che non poteva farlo in quanto era in pausa e non aveva piu' la scheda, al che lo accusò che non aveva voglia di lavorare, obiettò se ci teneva veramente al posto di lavoro, che così non avrebbe superato i quattro mesi; Milan ha ribadì il rifiuto dato che era in pausa. IR: Quando ero stato assunto tale Maurizio, che si occupava di personale (colloqui di lavoro, procedimenti disciplinari ecc), mi aveva detto che non si sarebbe dovuto correre senza scheda ma se mancavano pochi minuti ad uno scarico o se eri in pausa e ti chiamavano per carico/scarico dovevi farlo ugualmente. IR: Quanto alla calamita, affisso alla bacheca del Consorzio di



cui fa parte c'era un avviso che in caso di danneggiamento per uso della calamita l'autista era responsabile in solido. Ho visto colleghi del Consorzio applicare la calamita sotto il camion, al bulbo cambio dal quale passa un sensore del cronotachigrafo; è un sistema che, come ho già detto, fa risultare il camion in pausa. Tuttora vedo autisti del Consorzio utilizzare tale sistema".

- , dipendente della dal 2006 fino ad agosto 2014 e da tale data a tutt' oggi del Consorzio Trasporti Logistica sempre come disponente: *" Non ho mai detto al ricorrente di circolare con il camion senza usare la scheda, utilizzando il sistema della calamita o in altro modo; anche se manca poco a finire il viaggio se scatta l' orario della pausa l' autista deve fermarsi "*.

La documentazione acquisita dimostra che il ricorrente il 16.10.2014 non era in servizio e le risultanze della prova testimoniali sono in effetti contraddittorie in quanto entrambi i testi di parte convenuta, e, sembrano smentire la versione fornita da Tosi.

La prova circa la riconducibilità del recesso a ritorsione può considerarsi, tuttavia, ugualmente raggiunta sulla base di presunzione concordanti, come pacificamente consentito dalla giurisprudenza per il vizio in questione (v. per tutte Cass. 17087/2011).

E infatti:

- la deposizione Tosi comprova che il ricorrente si è rifiutato di svolgere la prestazione lavorativa in violazione delle disposizioni, di legge e contrattuali, in materia di orario di lavoro e limiti di orario-pause obbligatorie, segnatamente si è rifiutato di assecondare l' ordine aziendale interno di togliere la scheda tachigrafica nei periodi di impegno nelle operazioni di carico e scarico, così da far risultare dalla registrazione tachigrafica l' assenza di operatività del mezzo e da guadagnare tempo per la guida;
- i testi e risultano meno attendibili del Tosi, pur tenuto conto che il medesimo Tosi contesta la validità del proprio licenziamento e ha dunque ragioni di risentimento verso; si tratta infatti di soggetti (.... e) entrambi tuttora dipendenti e dunque per ciò stesso presumibilmente compiacenti, chiamati oltretutto a riferire su una questione che riveste per valenza generale e presenta profili di evidente delicatezza sul piano non solo dell' immagine, ma anche economico; il è oltretutto direttamente coinvolto quale disponente cui sono attribuite le indicazioni illecite di alterazione della registrazione tachigrafica e l' atteggiamento dallo stesso tenuto in sede di deposizione testimoniale, palesemente poco collaborativo se non addirittura per così dire "blindato" rispetto ad ogni



trasparente approfondimento, è eloquente conferma della sua scarsa attendibilità; quanto al è all' evidenza inveritiera la sua affermazione di non avere "*la piu' pallida idea*" se con l' uso di calamita si possa alterare la registrazione del cronotachigrafo tenuto conto che si tratta di impiegato dell' ufficio personale e, secondo quanto documentato dall' azienda, nell' avviso affisso in bacheca circa il divieto al personale di utilizzare attrezzatura non consentita per eludere la normativa sull' orario l' uso a tal fine della calamita è espressamente richiamato (v. doc. 21 prodotto telematicamente il 17.7.2015, produzione che conferma la veridicità del teste Tosi che di un tale avviso ha fatto menzione);

- la documentazione di servizio dimessa da non smentisce la deposizione Tosi compatibilmente con l' incertezza quanto all' epoca precisa dei riferiti episodi, ed anzi in senso opposto, ossia a supporto della medesima deposizione, riscontra che le aree di Cesena e Peschiera erano luoghi di possibile incontro dei due autisti siccome ricomprese nelle zone di abituale operatività;
- depongono nel senso della pretestuosità del recesso per mancato superamento del periodo di prova la lunga pregressa esperienza del quale autista e l' assenza per tutta la durata dei quattro mesi di prova per, fino a ridosso della scadenza del relativo periodo, di contestazioni disciplinari, a supporto della tesi attorea circa l' assenza in realtà di effettivi motivi di non gradimento del lavoratore sia quanto alle capacità professionali che quanto alla correttezza nella condotta e nei rapporti con i colleghi.

Ritenuto dunque, per tali motivi, il carattere ritorsivo del recesso, ne deriva l' applicazione dell' art. 18 comma 1 .

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara la nullità dell' impugnato recesso siccome ritorsivo e condanna per l' effetto la società convenuta ex art 18 comma 1 legge 300/1970 a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli un ammontare pari alle mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge, dal licenziamento all' effettiva reintegra detratto l' eventuale *aliunde perceptum* risultante da documentazione fiscale o da estratto contributivo; condanna inoltre la medesima società convenuta alla refusione delle spese di lite che liquida, al netto di accessori di legge, in euro 2.500,00.

Si comunichi.

Venezia, 14.8.2015.



Il giudice
dott. ssa

